

CONSORZIO SCUOLE MATERNE DEL COMUNE DI GALLARATE

STATUTO

D.G.R. N. VII/16268 DEL 06/02/2004

PREMESSE

ORIGINE E SCOPO DEL CONSORZIO E MEZZI DEI QUALI DISPONE

L'I.P.A.B. CONSORZIO SCUOLE MATERNE DI GALLARATE è stato costituito ai sensi dell'art. 30 de R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 sulla riforma della Legge per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, tra il Comune di Gallarate, amministratore delle Scuole Materne dei rioni di Cedrate, Ronchi e Madonna in Campagna, e le amministrazioni della Scuola Materna Ponti di Gallarate (fondata da Bartolomeo Ponti con legato testamentario 22 gennaio 1856, autorizzata con R.D. 2 novembre 1872) e della Scuola Materna di Crenna (fondata nel 1893 da Felice Bassetti riconosciuto con R.D. 6 aprile 1911).

Il Consorzio fu eretto in Ente Morale con il Decreto Prefettizio di approvazione dello statuto originario, D.P. 14/09/1968 N. 41046, per provvedere all'amministrazione e gestione unica delle scuole materne di Gallarate.

La Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2003, prevede il Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, operanti in Lombardia, con la loro trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro o in Aziende di Diritto pubblico (A.S.P.).

Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera n. 9 del 22 luglio 2003 ha espresso la volontà di massima di addivenire alla trasformazione dell'Ente in persona giuridica di diritto privato (Fondazione) e con rinnovo delle Convenzioni in essere con le I.P.A.B. Ponti e I.P.A.B. Crenna e ovviamente con il Comune di Gallarate, quale socio fondatore.

ART. 1 **Denominazione**

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata "CONSORZIO SCUOLE MATERNE DEL COMUNE DI GALLARATE" con sede legale a Gallarate Provincia di Varese.

ART. 2 **Scopi istituzionali**

1. La fondazione ha per scopo:
 - a) di provvedere all'istruzione e formazione dei bambini delle scuole materne già operanti come "Consorzio Scuole Materne" nonché con l'assorbimento di altre scuole analoghe.
 - b) di promuovere iniziative, anche rivolte all'esterno, di carattere ludico e pedagogico come manifestazioni, convegni, mostre, anche a scopo di reperire risorse.
2. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale del Comune di Gallarate.
3. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 3 **Patrimonio**

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili quali risultanti dall'inventario in allegato.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - contributi a destinazione vincolata.
 - Per il raggiungimento dei propri scopi la fondazione potrà altresì stipulare contratti di affitto, permuta o comodato.
3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

ART. 4
Mezzi finanziari

1. La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di
 - a) rendite patrimoniali,
 - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
 - c) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

ART. 5
Organi

1. Sono organi dell'Istituzione:
 - a)- Il Presidente;
 - b)- Il Consiglio di Amministrazione;
 - c)- Il Segretario/Direttore.

ART. 6
Presidente

1. Il Presidente viene nominato dal Sindaco.
2. Il Vice Presidente dell'Ente è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7
Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
 - f) assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento,
 - g) nominare il Vice Presidente.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

ART. 8
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente, che sono nominati dal Sindaco
2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.
3. Il Consiglio di Amministrazione s'insedia su convocazione del Presidente uscente.

ART. 9
Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10
Decadenza e cessazione dei Consiglieri

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
2. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute successive e consecutive il Consigliere decade automaticamente.
3. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

ART. 11
Adunanze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

ART. 12
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei membri che lo compongono e con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità della votazione il voto del Presidente vale doppio.
2. Il Segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

ART. 13
Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a)- determinare eventuali rimborsi spesa ovvero indennità per il Presidente e per gli stessi membri compatibilmente con il bilancio dell'Ente.
 - b)- nominare il Segretario/Direttore con incarico professionale, nel quale verranno specificati i compiti e le indennità.

ART. 14
Norme sull'estinzione

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al Comune di Gallarate.

ART. 15
Norme generali

1. Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

ART. 16
Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo con funzioni di Presidente nominato dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.